



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4479 del 15-05-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, 15 MAG 2009

FM/aco

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di LIVORNO**  
**Piazza Attias, 37**  
**57125 LIVORNO (LI)**

**Inviato a mezzo E-MAIL**

*Oggetto: PO 220-2009 – Tirocinio – sopraggiunta laurea specialistica dopo il compimento del triennio di tirocinio come esperto contabile.*

Facendo seguito al Vostro quesito del 16 aprile 2009 con il quale si chiede di conoscere a quale esame di abilitazione può essere ammesso un praticante, in possesso della laurea triennale, che concluderà il triennio di praticantato ad aprile e consegnerà la laurea specialistica a maggio 2009, si osserva quanto segue.

L'art. 71 del D.Lgs. 139/2005 ai commi 1 e 2 contiene le disposizioni volte a disciplinare la prima formazione del registro dei tirocinanti tenuto dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare, per coloro che al 31 dicembre 2007 risultavano già iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e dai Collegi dei Ragionieri, la norma individua i titoli di studio sulla base dei quali disporre l'iscrizione nella sezione A o B dei nuovi Registri dei tirocinanti.

Ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, i praticanti in possesso della laurea triennale avrebbero dovuto essere iscritti nella Sezione B del Registro dei tirocinanti. Tuttavia, il Ministero dell'Università e della Ricerca, con nota del 4 aprile 2008, trasmessa da questo Consiglio Nazionale agli Ordini territoriali in data 22 aprile 2008, ha chiarito che, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 42, comma 2, D.Lgs. 139/2005 e della convenzione quadro tra il Ministero e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di cui all'art. 43, comma 1, D.Lgs. 139/2005, i tirocinanti in possesso di un diploma di laurea triennale nelle classi 17 e 28, iscritti al 31 dicembre 2007 nei registri dei tirocinanti tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e dai Collegi dei Ragionieri, possono essere legittimati a richiedere l'iscrizione nella sezione A

del registro dei praticanti dell'Albo, qualora siano iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale previsti per accedere alla sezione A dell'Albo.

Il Ministero ha precisato che la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente alla frequenza di un corso di laurea specialistica costituisce uno dei punti qualificanti del nuovo ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e che, dunque, il disposto dell'art. 43, comma 1 deve ritenersi immediatamente precettivo.

Nel caso sottoposto alla nostra attenzione, il tirocinante sembra trovarsi nelle condizioni indicate nella nota ministeriale, pertanto, si ritiene che lo stesso abbia titolo a richiedere di essere iscritto nella sezione A del registro del tirocinio, e ad ottenere il conseguente rilascio del certificato di compiuta pratica (nella sezione A del registro) per l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo.

Il certificato di compiuta pratica per lo svolgimento del tirocinio nella sezione A dovrà essere rilasciato ancorché il tirocinante non abbia ancora conseguito la laurea specialistica. Il possesso della laurea specialistica rileverà, infatti, solo al momento della presentazione della domanda di ammissione all'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo, costituendo tale titolo accademico, requisito imprescindibile per l'ammissione all'esame di Stato.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione

